



istituzione
per la conservazione
della gondola
e la tutela del
gondoliere

REGOLAMENTO COMUNALE **PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI GONDOLA**

Fonti legislative:

L. n° 21 del 15.12.1992

L.R.V. n° 63 del 30.12.1993

Approvato:

- Consiglio Comunale, deliberazione n° 238 del 22/23.12.1994, esecutiva per decorso del termine il 31.1.1995
- Consiglio Provinciale, deliberazione n° 12420/III di verb. del 6.4.1995, esecutiva (a sensi art.10, c.1/a, L.R.63/93);
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 29.5.1995 al 13.6.1995.-.

Modificato:

- Consiglio Comunale, deliberazione n° 344 del 30.9.97, esec.3.11.1997
- Consiglio Provinciale, delib. n° 54047/III di verb. del 22.1.1998
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 31.3.1998 al 15.4.1998
- Consiglio Comunale, deliberazione n° 15 del 28.1.02, esec. 12.02.02
- Consiglio Prov.le, delib.n° 2002/00050 di verb. del 20.6.02 esec. 2.7.02
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 4.9.02 al 18.9.02
- Consiglio Comunale, deliberazione n°107 del 14/15.7.2003, esec.3.8.03
- Consiglio Prov.le,delib.n°2003/00096 di verb.20.11.03, esec. 5.12.03
- Consiglio Comunale, deliberazione n°161 del 13.11.2006, esec. 1.12.06
- Consiglio Prov.le, delib. n°2007/00010 di verb. del 1.3.2007, esec. 20.3.07
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 10.4.07 al 25.4.07
- Consiglio Comunale, deliberazione n°8 del 5.2.2007, esec. 18.2.07
- Consiglio Prov.le, delib. n°2007/00047 di verb. del 19.7.2007, esec.12.8.07
- Ripubblicato all'Albo Municipale dal 1.9.07 al 15.9.07
- Consiglio Comunale, deliberazione n°15 del 13.2.2007, esec.2.3.07
- Consiglio Prov.le, delib. n°2007/00059 di verb. del 27.9.2007, esec.14.10.07

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI
GONDOLA**

ART. 1

ORGANI COMPETENTI

1. I servizi pubblici non di linea sulle vie d'acqua per il trasporto di passeggeri o bagagli o anche di soli bagagli, effettuati con gondole, devono essere autorizzati con licenza rilasciata dal Comune di Venezia, su conforme proposta dell'Istituzione per la Conservazione della gondola e la tutela del Gondoliere (d'ora in avanti, per brevità, Istituzione) ai sensi della Legge n. 21/92 e della Legge regionale n. 63/93.
2. E' competenza del Comune di Venezia deliberare l'assegnazione delle nuove licenze su proposta dell'Istituzione. Il Comune delega all'Istituzione:
 - a) la gestione della categoria dei Gondolieri;
 - b) l'applicazione del presente regolamento;
 - c) la conservazione, per quanto possibile, delle consuetudini ed autoregolazioni, con particolare riferimento a quelle dei traghetti.

ART. 2

DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere è rilasciata dal Comune di Venezia, su proposta dell'Istituzione, mediante concorso pubblico per soli titoli. Per partecipare alla selezione, l'aspirante dovrà presentare, nei modi e termini previsti dall'avviso di selezione, la domanda in bollo e dichiarare sotto la propria responsabilità:
 - a) la data, il luogo di nascita e la residenza anagrafica;
 - b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e di essere residente in Italia;
 - c) di non aver riportato condanne per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero

- d) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di Venezia di natura riguardante gli oggetti del presente Regolamento;
 - e) di essere iscritto nello specifico ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93, istituito presso la Camera di Commercio di Venezia (v. All. A);
 - f) di avere compiuto i 18 anni di età e di non aver superato i 60;
 - g) i carichi di famiglia;
 - h) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento del servizio certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale e U.L.S.S.;
 - i) di avere esplicato l'attività di Gondoliere in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno 12 (dodici), mesi due (sessanta giorni) dei quali in servizio in stazi da parada.;
 - j) di avere la proprietà o la disponibilità giuridica del natante;
 - k) copia della polizza di assicurazione di responsabilità civile verso terzi.
2. La Commissione di concorso sarà composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35 e dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/01.
 3. La nomina dei componenti la Commissione di cui sopra, comprensiva di un rappresentante delle Associazioni delle cooperative dei gondolieri ed un rappresentante delle Associazioni artigiani, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione. Funge da segretario un dipendente dell'Amministrazione Comunale.
 4. I titoli di valutazione della Commissione per la formulazione della graduatoria saranno i seguenti:
 - a) titolo di studio;
 - b) frequenza ai corsi specifici riconosciuti;
 - c) anzianità di servizio in qualità di sostituto;
 - d) le eventuali sanzioni inflitte dalla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 saranno calcolate come punteggio negativo;
 - e) assenza, in capo al concorrente, di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R.V. n. 63/93;
 - f) anzianità di iscrizione al ruolo specifico dei conducenti.
 5. I punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli sono stabiliti dalla Commissione di concorso.

n. b.: nell'eventuale bando per il rilascio delle licenze è possibile affermare che *“Per la valutazione del titolo derivante dalla condizione di cui alla lettera e), il punteggio massimo sarà attribuito a coloro i quali non siano mai stati titolari di altra licenza e/o autorizzazione prevista dalla L.R.V. 63/93. In caso di avvenuto trasferimento di tali titoli, il punteggio verrà graduato in ragione del periodo di permanenza, alla data di pubblicazione del bando, della condizione di cui alla lettera e)”*

ART. 3

DELLA LICENZA NUMERO E CARATTERISTICHE

1. Il numero delle licenze è di 425 ed è modificabile dal Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 12, commi 4 e 5, della L.R.V. n. 63/93, su proposta dell'Istituzione.
2. La licenza è personale ed obbliga il titolare ad esercitare il servizio personalmente.
3. La consegna della licenza è subordinata alla presentazione all'Istituzione della seguente documentazione:
 - a) attestazione di quanto previsto nei punti a), b), c), h) e k) dell'art.2, punto 1;
 - b) certificato Generale del Casellario Giudiziale, aggiornato, dal quale non risultino pendenze penali a carico dell'aspirante;
 - c) certificato contestuale di stato famiglia (nascita, cittadinanza e residenza). L'Istituzione si riserva inoltre il diritto di sottoporre in qualsiasi momento il gondoliere ad accertamento dell'idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, secondo quanto previsto dallo specifico protocollo d'indagine concordato tra Amministrazione Comunale ed U.L.S.S.
4. Il titolare decade dalla licenza al compimento del 65° anno d'età e può rinnovarla fino al compimento del 70° anno, previo accertamento annuale di idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dall'autorità sanitaria competente per territorio.
5. Nel caso di accertata inidoneità al servizio il titolare può, entro un anno, trasferire la licenza, trascorso il quale decade dalla medesima.
6. La licenza deve essere sempre tenuta nel natante ed esibita ad ogni richiesta dei competenti Organi di vigilanza.
7. La licenza è soggetta a vidimazione annuale dall'Istituzione entro il mese di gennaio, previo accertamento dell'eseguito pagamento dei contributi

previdenziali e dell'idoneità fisica di cui al punto 3) del presente articolo, con cadenza biennale. Alla ritardata vidimazione è applicata una sanzione amministrativa di Euro 51,00. E' inoltre applicata una sanzione di Euro 206,00 per ogni anno di mancata vidimazione.

8. L'Istituzione provvederà annualmente alla verifica ed all'eventuale adeguamento dei massimali della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art.2, punto 1, lettera k).

ART. 4

CAMBIO POSTO LICENZA

1. E' consentito il cambio reciproco del posto di esercizio di lavoro, previa richiesta degli interessati e nulla osta dell'Istituzione.

ART. 5

TRASFERIBILITA' LICENZA

1. Il trasferimento delle licenze per il servizio pubblico di gondola avviene separatamente dallo stazio cui le licenze stesse sono attribuite, salvo che il titolare non abbia costituito un'impresa familiare ex art. 230 bis Codice Civile, così come previsto dall'art. 10, comma 4, della L. n. 21/92 e dell'art. 19, comma 4°, della legge regionale del Veneto n. 63/93, nella cui ipotesi viene riconosciuto al collaboratore familiare il diritto di prelazione a subentrare nella titolarità della licenza e nello stazio di esercizio.
2. Le licenze possono essere trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata purché iscritta nello specifico ruolo ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza da almeno 5 anni;
 - b) abbia raggiunto il 60° anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo all'espletamento del servizio per malattia, infortunio o per perdita definitiva dei requisiti previsti dall'art 2 del presente Regolamento.

3. In caso di morte o di inabilità permanente del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita entro il termine massimo di 2 anni, previa autorizzazione del Sindaco, a terzi designati dagli eredi stessi, purché iscritti nel ruolo e in possesso dei requisiti previsti.

Gli eredi minori dei titolari di licenza possono farsi sostituire, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.13 della L.R.V. n. 63/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età e per ulteriori due anni o comunque fino al bando del primo concorso utile, per l'eventuale conseguimento dei titoli richiesti per poter beneficiare dell'assegnazione della licenza del padre.

Qualora i titoli di cui sopra non siano conseguiti entro il termine stabilito la licenza sarà revocata.

4. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo 5 anni dal trasferimento della prima.
5. Il beneficiario del trasferimento, o di nuova assegnazione non potrà concorrere al cambio reciproco di cui al precedente art. 4 se non dopo aver maturato almeno tre anni di servizio presso il primo traghetto di destinazione.

ART.6

CONCORSO PER CAMBIO POSTI

1. L'Istituzione effettua concorsi per soli titoli tra gondolieri titolari di licenza per il cambio dello stazio a seguito delle licenze resesi vacanti nel corso dell'anno anche per effetto di trasferimento di cui al precedente art. 5.
2. L'Istituzione formulerà una graduatoria, per soli titoli ed anzianità di servizio, dei sostituti gondolieri. Tale graduatoria sarà utilizzata anche ai fini della copertura dei servizi vacanti nei traghetti di parada previsti dall'Istituzione.

ART. 7

SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA DELLA LICENZA

1. La licenza di gondoliere è sospesa temporaneamente su proposta della Commissione di disciplina di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento, quando il titolare:
 - a) non esercita personalmente il servizio, salvo i casi previsti dal successivo art. 8;
 - b) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di licenza;
 - c) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanati dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
 - d) contravviene alle disposizioni di leggi o regolamenti nella materia;
 - e) contravviene all'obbligatorietà della prestazione del servizio di gondola;
 - f) esercita il servizio con natanti dei quali non sia proprietario o non abbia la disponibilità giuridica;
 - g) perde i requisiti stabiliti dal regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di gondoliere;
 - h) non applica le tariffe in vigore;
 - i) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
 - l) si fa sostituire nel servizio da altro soggetto iscritto a ruolo senza la prescritta autorizzazione.
2. La licenza è revocata se il titolare si fa sostituire da persona non iscritta nel ruolo.
3. La revoca è comunque disposta in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.
4. La licenza, sospesa temporaneamente, deve essere consegnata all'Istituzione che ne darà comunicazione al Comando Vigili Urbani.
5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza comporta la decadenza dalla titolarità della stessa.
6. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova licenza se non sia trascorso un periodo di almeno due anni dalla data del provvedimento di revoca.

ART. 8

DELLA SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza di gondoliere possono essere sostituiti temporaneamente solo da persona iscritta nel ruolo dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per periodo di ferie non superiore a gg. 30 annuali (anche frazionati);
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Nel caso di eredi minori dei titolari di licenza è fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 3, del presente regolamento. Alla vedova con figli maggiorenni è consentita la sostituzione, con persona in possesso dei requisiti prescritti, per un periodo di due anni dalla data di decesso del titolare.
 3. Il rapporto di lavoro con il sostituto è regolato da un contratto di lavoro a tempo determinato secondo quanto stabilito dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 o in base ad un contratto di gestione per un periodo non superiore a 6 mesi.
 4. I gondolieri titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 1, conformemente a quanto previsto dall'art, 230 *bis* del codice civile.

ART. 9

DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

1. Il Presidente dell'Istituzione, su segnalazione dei bancali o di altre persone, contesta ai gondolieri le infrazioni commesse per inosservanza del presente regolamento, dei regolamenti interni ai traghetti, delle normative inerenti al servizio pubblico non di linea per iscritto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, convocando la Commissione di Disciplina ed invitando il trasgressore a presentarsi davanti ad essa.

ART. 10

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. Le sanzioni sono inflitte dalla Commissione Disciplinare composta da:
 - a) Il Presidente dell'Istituzione o da un suo delegato;
 - b) due Consiglieri dell'Istituzione;
 - c) due Bancali nominati dall'Assemblea dei Bancali.

2. La Commissione deve, prima di emettere il proprio giudizio, sentire l'interessato oltre due bancali rappresentanti del traghetto nel quale esercita il gondoliere convocato in Commissione.
3. Le sanzioni devono avere esecuzione a decorrere dal giorno stabilito dalla Commissione di disciplina.
4. Le sanzioni sono così elencate:
 - a) per violazioni disciplinari lievi: sospensione dal servizio da 1 a 15 giorni, elevabili, in caso di recidiva, fino a mesi 3;
 - b) per violazioni disciplinari gravi: sospensione da 3 mesi fino alla revoca della licenza.
5. Il gondoliere ha 10 giorni di tempo, a far data dal ricevimento della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni scritte o testimonianze in sua difesa.

ART. 11

DEI BANCALI

1. A capo di ogni traghetto o stazio sono preposti uno o più bancali, in rapporto al numero delle licenze di gondoliere assegnate.

ART. 12

ELEZIONI E DURATA

1. I bancali sono nominati dal Presidente dell'Istituzione in base ai risultati delle elezioni svoltesi presso ciascun stazio che devono tenersi tra l'ottobre ed il dicembre di ogni biennio. Alle elezioni partecipano i gondolieri titolari. I bancali restano in carica due anni e sono rieleggibili.

ART. 13

REGOLAMENTO SPECIALE BANCALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento in ordine all'organizzazione degli stazi o traghetti, nonché ai compiti dei bancali, vale quanto disposto dal regolamento speciale dei bancali.

ART. 14

DOVERI

1. Ai bancali è fatto obbligo di far rispettare tutte le disposizioni emanate dalle competenti Autorità in relazione al servizio.
2. I bancali rispondono verso l'Istituzione dell'organizzazione del servizio, della disciplina dei componenti dei traghetti o degli stazi.
3. I bancali devono comunicare all'Istituzione le assenze ingiustificate dei gondolieri per qualunque ragione esse si verifichino.
4. Spetta ai Bancali, in relazione alle disposizioni emanate dall'Istituzione, stabilire e mantenere i turni di servizio diurno e notturno nei rispettivi stazi, ripartendoli equamente tra tutti i gondolieri

ART. 15

POTERI DISCIPLINARI

1. I gondolieri, per quanto riguarda l'ordine e la disciplina devono rispondere ai bancali, i quali possono infliggere la punizione del "levo di volta" da 1 a 5 giorni.
2. Per infrazioni per le quali possano essere previste sanzioni superiori ai 5 giorni è fatto obbligo ai bancali di darne comunicazione e trasmettere gli atti alla Commissione di disciplina.

CAP. III

ART. 16

ORDINAMENTO DEGLI STAZI O TRAGHETTI

1. Il servizio è distribuito negli stazi tradizionalmente denominati: Ferrovia - S. Marcuola - S. Felice - S. Sofia - Carbon - S. Tomà - S. Barnaba - S. Beneto - S.M. del Giglio - Trinità - Dogana - Molo - Danieli.

2. Spetta all'Istituzione determinare:

- 1) la competenza territoriale, Mariegola, dei singoli stazi, nonché i servizi che devono effettuare, nolo e/o parada;
- 2) il numero degli stazi attivi;
- 3) i relativi organici, nel rispetto di quanto previsto all'art 3.

ART. 17

ORARIO STAZI

1. L'orario di servizio degli stazi e traghetti è fissato dall'Istituzione, sentito il parere dei Bancali.

ART. 18

PARADA

1. Il servizio di "parada" deve essere eseguito con gondola a due remi.
2. La "parada" deve essere sollecitamente eseguita secondo le forme ed orari proposti e concordati con l'Istituzione.
3. I titolari del traghetto devono garantire il servizio pubblico di trasporto da parada.

ART. 19

LICENZE ED AUTORIZZAZIONI PER TRASPORTO PERSONE CON NATANTI A MOTORE RISERVATE A COOPERATIVE DI GONDOLIERI

1. Le licenze e autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea per il trasporto di persone nella città di Venezia con natanti a motore di portata non superiore alle venti persone riservate alle Cooperative di gondolieri e loro consorzi sono 7.
2. I gondolieri designati devono essere in possesso dei prescritti titoli professionali ed iscritti al ruolo dei conducenti dei natanti a motore.
3. I soci gondolieri, assegnatari di licenza, devono depositare, per il periodo di validità della medesima la licenza comunale di gondoliere presso il Comune di Venezia.

4. I soci gondolieri, titolari di licenza devono esercitare il servizio con natanti di proprietà della cooperativa di appartenenza o del consorzio cui essa appartiene.
5. Le cooperative di gondolieri aventi soci titolari di licenza possono utilizzare come collaboratori soltanto soci iscritti al ruolo di cui all'art.13 della L.R. 63/93, sezione conducenti addetti al servizio di gondola, muniti dei prescritti requisiti e di apposito permesso rilasciato dal Comune di Venezia nel ruolo specifico della categoria gondolieri.
6. Le licenze ed autorizzazioni di cui sopra hanno validità annuale e sono rinnovabili su proposta dell'Istituzione.

CAPO IV

ORDINAMENTO DEGLI STAZI O TRAGHETTI

ART 20

ACQUISIZIONE SERVIZI

1. Il servizio di corsa o di nolo in città è eseguito con gondole ad un remo; se richiesto dal passeggero il servizio è effettuato a due remi.
2. Per i servizi di lusso o per quelli cosiddetti "sotto famiglia", per matrimoni o funerali, la competenza dello stazio o traghetto che deve eseguire il servizio è determinata dall'ubicazione della casa del richiedente della sposa o del defunto.
3. Per altri tipi di servizio, quali cinema o manifestazioni analoghe, la pertinenza è del traghetto dove tali manifestazioni si svolgono, ferme restando le disposizioni del comma seguente.
4. Qualora gli interessati desiderino essere serviti da qualche gondoliere di stazio diverso da quello di zona, al traghetto di zona spetta ugualmente tutto il rimanente servizio meno la gondola richiesta.
5. Se la domanda parte da intermediari, il servizio è di totale spettanza del traghetto o stazio competente.
6. I servizi forniti ai gruppi alloggiati in alberghi del centro storico, comunque organizzati, sono di spettanza del traghetto di imbarco.

ART. 21

OBBLIGHI E NORME COMPORTAMENTALI

1. Le gondole degli stazi e dei traghetti devono essere disposte in modo da non ostacolare il transito e da non ingombrare le rive di approdo pubbliche o private.
2. E' fatto obbligo ai gondolieri di ciascun stazio e traghetto di mantenere costantemente puliti i pontili, anche nel caso di neve o di ghiaccio, garantire la manutenzione delle strutture pubbliche e, pertanto, curare i "casotti" rispettando tutte le regole interne dei traghetti.
3. E' fatto obbligo ai bancali di segnalare gli eventuali danneggiamenti arrecati ai suddetti manufatti.
4. In ogni stazio e sui pontili di imbarco devono essere esposte le tabelle delle tariffe fornite dall'Istituzione redatte in cinque lingue decise dall'Amministrazione Comunale sentita l'Istituzione stessa.
5. La mancata esposizione costituisce una violazione grave a carico dei bancali del traghetto.

ART. 22

DOTAZIONE GONDOLE

1. Le gondole addette al servizio pubblico devono essere realizzate unicamente in legno verniciato in nero. Non è ammesso il trattamento o l'uso di resine poliesteri e derivati, nonchè l'uso di materie vetrose od ogni altro materiale diverso dal legno, né per la costruzione, né per la manutenzione.
2. Le gondole devono essere fornite oltrechè del numero di matricola infisso sul natante e tabella delle tariffe fornite dall'Istituzione, degli attrezzi di cui all'All.B al presente Regolamento.
3. Le gondole di lusso devono essere fornite dei seguenti attrezzi:
 - a) una coppia di remi in buono stato, in legno, fasciati;
 - b) paioli e gradini di legno;
 - c) tappeto sopra il paiolato od altri accorgimenti antisdrucchiolo;
 - d) cuscino, schienale, sedili rivestiti in pelle o stoffa imbottita, e pusioli;
 - e) fodere lunghe;
 - f) due seggiolini intarsiati;
 - g) tabella delle tariffe ed estratto del Regolamento fornite dall'Istituzione;

- h) cimiero;
 - i) cordone con maniglie trattenute da due cavalli di ottone;
 - l) fanale di prora;
 - m) il numero di matricola infisso sul natante;
4. Ogni gondoliere ha l'obbligo di conservare sempre in buono stato di manutenzione il proprio natante e gli addobbi relativi.
5. I teli di copertura devono essere di colore azzurro scuro.
6. I gondolieri devono tenere, durante il servizio, la gondola pulita e senza teloni protettivi esposti alla vista ad esclusione degli stazi di Danieli, Molo e Dogana.

ART. 23

DIVISA

1. I gondolieri devono vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:
- a) durante la stagione invernale: pantaloni lunghi, senza tasconi laterali, di colore blu scuro o nero e marinara di colore blu scuro o nero; è ammesso l'uso di berretta floscia nera, con o senza fiocco, o "cuculo" stesso colore; è ammesso inoltre, in caso di freddo intenso, l'uso di giubba nera o blu scuro come altresì è ammessa, in caso di pioggia, cerata in tinta;
 - b) durante la stagione estiva: pantaloni lunghi, senza tasconi laterali, di colore blu scuro o nero, camicia di tela alla marinara bianca, maglietta a righe orizzontali con righe rosse o blu di spessore da 2 a 2,5 cm. e cappello di paglia con fascia e bordatura in tinta con la maglietta;
 - c) scarpe nere chiuse
2. Nel servizio a due remi i gondolieri devono vestire con la divisa eguale. Il servizio di cerimonia o di lusso deve essere effettuato in livrea (calzoni bianchi, fascia e fazzoletti di uguale colore).

ART. 24

CONTROLLI

1. All'Istituzione è demandato il compito del controllo delle gondole.

2. Le gondole giudicate indecorose o in disordine dall'Istituzione, saranno tolte dal servizio di nolo ed eventualmente anche di "parada", fino a che non siano state sostituite con altre in buone condizioni.
3. Qualora i Vigili Urbani, in qualsiasi momento, trovino dei natanti con i finimenti in disordine o trovino dei gondolieri indossanti vestiti non prescritti, devono perseguire l'infrazione commessa trasmettendo il relativo verbale all'Istituzione, che adotterà i provvedimenti conseguenti.

ART. 25

TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di gondola sono determinate dal Comune di Venezia su proposta dell'Istituzione.
2. Le tariffe, che dovranno essere conformi al modello stabilito dall'Istituzione, devono essere esposte in modo ben visibile sia negli stazi comunali che all'interno della gondola e qui agganciata, in maniera ben visibile all'utenza, al "canon" di prua.
I titolari di licenza di gondola e/o i loro sostituti alla guida non possono utilizzare gli stazi comunali se privi del tariffario esposto e devono provvedere, in caso di assenza del medesimo, ad affiggenne copia immediatamente e comunque prima dell'acquisizione degli utenti

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26

PASSEGGERI

1. Per i vari servizi non possono imbarcarsi più di sei persone nelle gondole da nolo e più di 14 nelle gondole da parada, non compresi due bambini tenuti in braccio.
2. Per i servizi diversi dai precedenti o per i servizi speciali saranno indicati i numeri di capienza massima con apposito provvedimento dell'Istituzione.

ART. 27

SERVIZIO SU RIVA PUBBLICA

1. Trovandosi fermi ad una riva pubblica i gondolieri devono prontamente dare posto a qualsiasi natante che debba accostarsi per operazioni di sbarco ed imbarco o di carico e scarico.

ART. 28

SERVIZIO NOTTURNO

1. Dopo il tramonto del sole e fino all'alba, è fatto stretto obbligo ai gondolieri che percorrono i canali interni della Città e della laguna, di tenere acceso il fanale di prora.

ART. 29

COMPORAMENTO

1. E' fatto obbligo ai gondolieri di tenere un contegno corretto e riservato, sia nei confronti dell'utenza che dei colleghi nonchè di conoscere, rispettare ed applicare le norme del presente regolamento.
2. E' fatto divieto ai gondolieri di allontanarsi dalla riva di stazionamento della gondola per acquisire servizi.

ART. 30

GANZERI

Per esercitare il mestiere di "ganzer" presso i punti di imbarco e sbarco delle gondole occorre la licenza del Comune, nella quale verrà indicata, tra l'altro, la località dove il richiedente dovrà esercitare.

Dette licenze sono gratuite e vengono concesse di preferenza ad ex gondolieri nel numero massimo stabilito dall'Istituzione per ciascuno stazio.

ART. 31

E' fatto loro obbligo di vestire decorosamente con scarpe nere, calzoni neri e maglietta blu o bianca a seconda della stagione, di curare costantemente la pulizia della riva di approdo alla quale sono addetti, e di tenere un contegno corretto.

ART. 32

I "ganzeri" per il servizio e la disciplina dipendono dai bancali del traghetto ove prestano servizio.

NORMA TRANSITORIA

In sede di prima applicazione vengono concessi alla categoria mesi 24 (ventiquattro) per l'adeguamento delle gondole a quanto stabilito nell'All. B del presente Regolamento.

ALLEGATO A

DEI RUOLI

1. Per l'iscrizione al Ruolo specifico dei Gondolieri, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio di Venezia, è requisito precipuo soggettivo il possesso del certificato professionale che si consegue con:
 - il superamento di una prova di voga attestato dall'Istituzione previo esame da parte di una Commissione composta nel rispetto dei principi posti dall'art. 35 e dall'art. 57 del D.Lgs n. 165/01 e nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione (art. 2, comma 2);
 - il superamento di un corso professionale di praticantato riconosciuto dall'Istituzione
 - possesso del diploma di scuola media inferiore;
 - avere età non inferiore agli anni 18;
 - attestazione di essere un esperto nuotatore rilasciata da Enti o Società abilitate alla certificazione;
 - certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'U.L.S.S. competente, nonchè l'accertamento di non far uso di sostanze che possano compromettere l'esercizio dell'attività o la sicurezza dei trasportati sulla base di apposita convenzione con l'U.L.S.S.

ALLEGATO B

DOTAZIONI GONDOLA

I. Elementi metallici

1. **Fero da prova (dolphin)**. Ferro acciaioso o acciaio di getto, in un unico pezzo con 5 o 6 **denti**. Sono ammesse tre decorazioni a foglia interdentali, dello stesso metallo;
sono ammesse ma non consigliate altre leghe metalliche (tipo 'paralumàn), purché realizzate con i criteri sopraesposti e con analoga finitura e lucidatura;
sono ammesse leggere decorazioni ad incisione sul piatto del ferro, ma non sono ammesse decorazioni a traforo.
2. **Elementi metallici decorativi**. Esclusivamente in ottone o bronzo di getto, come da campioni depositati.
 - 2.1. **canón da prova**: altezza min. in opera cm 10;
altezza massima in opera cm 15;
 - 2.2. **statuetta decorativa**, alternativa al *canón*: altezza massima in opera cm.25;
 - 2.3. **bandiera (opzionale)**: gonfalone di S. Marco, in stoffa, con asta di ottone o legno,
misura cm.15 x 30;
 - 2.4. **canón da pope (opzionale)**: altezza min. in opera cm 10 ; altezza max in opera cm 15;
 - 2.5. **fiori** (opzionali) (da inserire nei *canóni*);
 - 2.7. **ferà da prova o luce bianca visibile a 360°**;
 - 2.8. **ferro poppiero (rizo da pope)**. Esclusivamente in ferro acciaioso o acciaio, in unico pezzo.
Sono ammessi ma non consigliati, previo assenso della banca dello stazio, con la porzione superiore ribaltabile; in questo caso l'abbattimento del *rizo* dovrà essere effettuato esclusivamente al momento del passaggio della gondola sotto ponti intransitabili per condizioni di alta marea, ripristinandolo subito dopo il transito.
3. **Cavalli**, delfini, sirene ecc. *ferma-pusiòli*. Esclusivamente in ottone o bronzo di getto.

II. Corpo della gondola ed elementi lignei

L'intero scafo, sia interno che esterno, dovrà essere finito in colore nero, lucido. Il c.d. "sottomarino" dovrà essere di colore nero.

II.1. *fiubóni da prova e da pope*: ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrature, senza dorature o colorazioni diverse dal nero lucido e/o opaco;

II.2. *tolèla a spigolo*: l'uso è obbligatorio durante il servizio; ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrature; ammesse limitate applicazioni di doratura in oro zecchino;

II.3. *tolèle da zenìa* (opzionali): ammesse decorazioni ad intaglio (sia applicate che incise) e riquadrature, senza dorature o colorazioni diverse dal nero lucido e/o opaco;

II.4. *pagiòli (costrài) e trastolìni da prova*: in abete, neri, con finitura antisdrucchiolo; ammesse la colorazione delle 'mezzelune' di testa in verde scuro, rosso bordeaux, blu scuro e, viceversa, le 'mezzelune' nere e il corpo nei tre colori ammessi; sono altresì ammessi in legno a vista verniciato opaco;

II.5. *trastolìni da pope, trasto bagagli*: in abete, neri;

II.6. *çimier (opzionale)*: in legno scolpito e traforato, dipinto nero; ammesse limitate applicazioni di doratura in oro zecchino; altezza massima alla *mezarià*: cm 35; larghezza massima cm 80;

II.7. *fódre curte*: l'uso è obbligatorio durante il servizio; ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature, senza dorature o colorazioni diverse dal nero lucido e/o opaco;

II.8. *careghini e banchète*: in legno massello, dipinto di nero; ammesse decorazioni ad intaglio.

II.9. *pusiòli*: l'uso è obbligatorio durante il servizio; ammesse decorazioni ad intaglio e riquadrature, senza dorature o colorazioni diverse dal nero lucido e/o opaco;

III. Elementi mobili in tessuto o legno e tessuto

III.1. *saco da pope (opzionale)*: in tessuto monocromo, nero, blu scuro, rosso bordeaux;

III.2. *baticópo (opzionale)*: in tessuto monocromo, nero, blu scuro, rosso bordeaux;

III.3. *zenìa da prova (opzionale)*: in tessuto monocromo, nero, blu scuro, rosso bordeaux.

III.4. *manisse, manissòni e cordoni*: in cotone lavorato, filato e ritorto, esclusivamente nero;

III.5. *Parécio (schienal, cuscini e sentàr)*: in pelle o cuoio nero, blu scuro o rosso bordeaux, con frange in cotone di uguale colore;

IV. Armizi

IV.1. *fórcole da pope e da prova*: in noce o ciliegio o pero massicci, con le dimensioni e forme tradizionali, come da campioni depositati; è ammessa la decorazione ad intaglio, senza dorature;

IV.2. *remi*: in ramino, acero o faggio, verniciati.

N.B.: ammessa la decorazione bicolore a fasce 'a spina di pesce' di pala e *galtón* (porzione superiore) e longitudinale (pala inferiore), nei colori rosso-bianco e blu-bianco;

IV.3. *tele "da notte"* copri *fiuboni*: azzurro scuro;

IV.4. *tessuti copri-parécio da sole* (opzionale), (in servizio): cotone o canapa o seta, bianco o avorio o beige o panna.